



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'interno

AOO Politiche

Protocollo 0006876 del 18/10/2016
UOR: Uff2
UOR-CC:
T. 0308/0307



0006876181010

ALLE PREFETTURE - U.T.G.

LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.: ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
via del Corso 184
ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO
Ufficio VII Asilo e Immigrazione
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere
SEDE

OGGETTO: D.P.C.M. 31.8.2010 recante la determinazione del limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Si trasmette, per opportuna conoscenza copia del D.P.C.M. in oggetto indicato con il quale il Sottosegretario di Stato delegato allo Sport ha approvato la deliberazione del CONI che fissa il limite massimo di sportivi stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per la stagione agonistica 2010/2011.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Mafandrino)

MC



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLO SPORT

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 "Modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali", ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189, recante modificazione alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

VISTO in particolare, l'articolo 27, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 come modificato dall'articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 1420 in data 25 giugno 2010 con la quale - ai sensi delle disposizioni sopra richiamate - è stato proposto il limite complessivo di ingresso nel territorio nazionale di n. 1.395 atleti extra comunitari per la stagione agonistica 2010/2011;

VISTA la nota del 28 luglio 2010, prot. 4214/P con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari nella misura di n. 1.395;

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

74



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLO SPORT

VISTA la nota del 3 agosto 2010, prot. n.11050/111(14) con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari nella misura di n. 1.395;

RITENUTO congruo il predetto limite di ingresso nel territorio nazionale di atleti extracomunitari;

DECRETA

Art. 1

Per la stagione agonistica 2010/2011 il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea, che svolgono attività sportiva a titolo professionale o comunque retribuita, è determinato complessivamente in n. 1.395.

Roma 31 AGO. 2010

On/ Rocco Crimi

PER COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE